

Brescia, lì 25.06.2013

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: DECRETO "FARE" – NOVITA' FISCALI**RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI (ART. 50)**

Il decreto modifica l'art. 35 c. 28 DL 223/2006 riferito alla responsabilità solidale nelle ipotesi di appalto/subappalto di opere, forniture o servizi; in particolare:

- la responsabilità solidale **dell'appaltatore nei confronti dei subappaltatori**:
 - viene **limitata alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente** (nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto e con esclusione delle sanzioni);
 - viene **soppresso qualsiasi riferimento al versamento dell'Iva**;
- nessuna modifica interviene in relazione al committente (al quale non si applica la responsabilità solidale, ma è obbligato a effettuare i controlli a pena di sanzione da € 5.000 ad € 200.000).

| ART. 35 COMME 28 DL 223/2006 | |
|--|---|
| POST DL n. 83/2012 (dal 12/08/2012) | POST DL n. 69/2013 dal 21/06/2013 |
| <p>28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.</p> | <p>28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.</p> |

La responsabilità solidale si applica:


- ai soli contratti "**di appalto**" (e relativi subappalti) di opere, forniture o servizi;
- conclusi tra **soggetti passivi Iva**;
- anche al di fuori del comparto edile.

La disciplina non si applica:

- ai contratti d'opera (manuale o intellettuale) e ai contratti di vendita (cd. "di fornitura");
- alle "stazioni appaltanti" (amministrazioni aggiudicatrici, ex art. 3 c. 33 e art. 32 Dlgs 163/2006).

La responsabilità dell'appaltatore (e la sanzione in capo al committente) viene meno:

- in presenza di verifica degli adempimenti da parte dei subappaltatori (o dell'appaltatore principale);
- acquisendo la **necessaria documentazione**, che può essere costituita dalla **asseverazione di un professionista** abilitato o da **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** del subappaltatore (o dell'appaltatore principale).



DURC – VALIDITA' NEI 6 MESI (ART. 31)

Il decreto semplifica alcune disposizioni relative al Documento unico di regolarità contributiva (cd. "DURC"), attualmente obbligatorio solo nell'ambito dei contratti pubblici.

In particolare viene disposto quanto segue:

- **durata:** viene **ampliata a 180 giorni** (6 mesi, in luogo dei 3 mesi precedenti) la validità del documento;
- **manca dei requisiti:** qualora non sussistano i requisiti per il rilascio, il contribuente sarà invitato a **regolarizzare la posizione** (versamento dei contributi) **entro** un termine non superiore a **15 giorni**.

Distinti saluti.

Dott. Amedeo Begni